

CAPO V

Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

301. Concorso di reati. — Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, [281, 282], 295, 296 [297 e 298 (1)], è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave [290-bis].

Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà [64].

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato [84], questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati [71, 84], applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

Evoluzione normativa

(1) Il riferimento agli artt. 281, 282, 297 e 298 deve ritenersi non più operante in quanto tali sono state abrogate.

La norma, improntata al massimo rigore sanzionatorio, contiene alcune eccezioni alle regole ordinarie in materia di concorso apparente di norme e reato complesso.

In particolare, al comma 2 si prevede un aumento di pena da un terzo alla metà nel caso in cui debba applicarsi una norma incriminatrice comune.

Il successivo comma 3, invece, **deroga** espressamente alla disciplina sul **reato complesso** di cui all'art. 84 c.p. in favore del **concorso di reati**.

302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. — Chiunque istiga [303, 414] taluno a commettere uno dei delitti, non colposi [43], preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [*la pena di morte o*] ⁽¹⁾ l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni [304-306]. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici ⁽²⁾.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Evoluzione normativa

(1) Vedi nota 1 sub art. 17.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 2, co. 1, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. con mod. da l. 17 aprile 2015, n. 43.



Istituti processuali

Procedibilità: UFFICIO

Competenza: TRIBUNALE monocratico

Arresto: FACOLTATIVO Fermo: CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITA

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: CONSENTITE

Udienza preliminare: PREVISTA

Prescrizione: 8 anni: i termini sono raddoppiati se il fatto rientra tra le ipotesi di cui all'art. 270

sexies

In deroga all'art. 115 c.p., la norma reprime l'istigazione non accolta ovvero accolta ma non seguita dalla commissione del reato, al fine di apprestare una tutela anticipata ai beni giuridici protetti dalle norme ivi richiamate (artt. 241-293), a condizione che contemplino delitti non colposi. Si tratta, dunque, di un reato di pericolo indiretto, sorretto da dolo generico, per il quale non è ammesso il tentativo.

303. Pubblica istigazione e apologia. [...]. (1)

Evoluzione normativa

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, I. 25 giugno 1999, n. 205.

304. Cospirazione politica mediante accordo. — Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni [7, n, 1, 29, 32, 115].

Per i promotori la pena è aumentata [64].

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo [308].

Leggi collegate

 Art. 1, comma terzo, lettera a), 10, 12, L. 29 maggio 1982, n. 304. Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

Istituti processuali

Procedibilità: UFFICIO

Competenza: TRIBUNALE monocratico

Arresto: FACOLTATIVO Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITA

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: CONSENTITE

Udienza preliminare: PREVISTA

Prescrizione: 6 anni; i termini sono raddoppiati se il fatto rientra tra le ipotesi di cui all'art. 270 sexies

COPYRIGHT NELDIRITTO EDITORE srl. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi



La norma, in deroga all'art. 115 c.p., attribuisce **rilevanza penale** all'**accordo criminoso** (*pactum sceleris*), intercorso tra almeno due persone, finalizzato alla commissione dei delitti indicati dall'art. 302 c.p.

L'elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico.

Si tratta di un **reato permanente**, con conseguente possibilità di adesione a un accordo già intervenuto *inter alia* (MANZINI).

È previsto un aggravamento sanzionatorio nei confronti dei promotori dell'accordo.

305. Cospirazione politica mediante associazione. — Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni [307, 308].

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni [306, 416, 416-bis].

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [306, 416]. Le pene sono aumentate [64] se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Istituti processuali

Procedibilità: UFFICIO

Competenza: C. ASSISE (comma I); TRIBUNALE monocratico (comma II)

Arresto: OBBLIGATORIO (comma I); FACOLTATIVO (comma II)

Fermo: CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITA

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: CONSENTITE

Udienza preliminare: PREVISTA

Prescrizione: 12 anni (comma I, III); 8 anni (comma II); i termini sono raddoppiati se il fatto rientra

tra le ipotesi di cui all'art. 270 sexies

Si tratta di un reato di pericolo indiretto, avente carattere permanente, animato da dolo specifico.

Il delitto in esame si differenzia da quello di cospirazione politica mediante accordo sotto due distinti profili: il primo attiene al numero minimo di partecipanti e il secondo riguarda il requisito organizzativo. A questo proposito, mentre ai fini del perfezionamento del reato di cui all'art. 304 è sufficiente il "mero incontro delle volontà di più soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico", per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione occorre "la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi" (Cass. pen., 16 aprile 2014, n. 16714).

306. Banda armata: formazione e partecipazione. — Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la



promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo [115], alla pena della reclusione da cinque a quindici anni [307, 309].

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni [305, 416, 416-bis].

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [305, 416, 416-bis].

Leggi collegate

Artt. 21 e 29, L. 18 aprile 1975, n. 110. Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi • Art. 4, comma 1, lettera d), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 • Art. 1, L. 31 luglio 2006, n. 241. Concessione di indulto

Istituti processuali

Procedibilità: UFFICIO

Competenza: C. ASSISE; TRIBUNALE monocratico (comma II)

Arresto: OBBLIGATORIO

Fermo: CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITA Altre misure cautelari personali: CONSENTITE

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: CONSENTITE

Udienza preliminare: PREVISTA

Prescrizione: 15 anni (comma I, III); 9 anni (comma II); i termini sono raddoppiati se il fatto rientra

tra le ipotesi di cui all'art. 270 sexies

Si tratta di un reato di pericolo, a concorso necessario proprio e a carattere permanente, posto a tutela della personalità dello Stato messa in pericolo dalla formazione di bande armate costituite per commettere uno o più delitti dolosi contro la personalità internazionale o interna dello Stato.

Per **banda** si intende un raggruppamento organizzato di soggetti, operativo e cementato da finalità contrarie all'ordinamento vigente (ANTOLISEI).

Quanto all'elemento oggettivo, il primo comma della norma punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano una banda armata, con il dolo specifico di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 c.p. A questi soggetti il terzo comma equipara i capi e i sovventori.

Il secondo comma prevede, invece, come autonoma e distinta fattispecie delittuosa la **partecipazione** alla banda, che si sostanzia in un organico inserimento che non richiede "l'individuazione di una specifica condotta spiegata a sostegno del sodalizio, in chiave di attuale e specifico contributo causale al suo mantenimento o rafforzamento" (Cass. pen., 3 febbraio 2011, n. 4105).

Sul piano soggettivo si richiede il **dolo specifico**, consistente nella coscienza e volontà di forma la banda o di parteciparvi, con la consapevolezza della disponibilità di armi e con il fine di compiere uno o più reati indicati nell'art. 302 c.p.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo della formazione della banda



munita di armi (primo comma) ovvero dell'adesione ad essa (secondo comma).

È controversa la configurabilità del tentativo.

307. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata. — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [110] o di favoreggiamento [378, 418], dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni [308, 309]⁽¹⁾.

La pena è aumentata [64] se l'assistenza è prestata continuatamente⁽¹⁾.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto [384, 418].

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado [78], gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole [540].

Evoluzione normativa

(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 e di recente dal D.Lqs. 19 gennaio 2017, n. 6.

Leggi collegate

• Artt. 1-3, L. 29 maggio 1982, n. 304. Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

Istituti processuali

Procedibilità: UFFICIO

Competenza: TRIBUNALE monocratico

Arresto: NON CONSENTITO Fermo: NON CONSENTITO

-emilo. NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITA Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: NON CONSENTITE

Citazione: DIRETTA A GIUDIZIO

Prescrizione: 6 anni

La norma, avente ambito applicativo **residuale** e carattere **speciale** rispetto a quella di cui all'art. 418 c.p., tutela la **sicurezza interna dello Stato**, posta **indirettamente in pericolo** da condotte che favoriscono la sopravvivenza di associazioni cospirative politiche e di bande armate (MANZINI).

Il reato di cui al comma 1 è **istantaneo** e si consuma nel momento in cui l'assistito inizi a beneficiare effettivamente dell'assistenza.

La pena è aumentata nel caso in cui l'assistenza sia prestata continuamente, ossia nelle ipotesi di protrazione o reiterazione della condotta tipica.

L'elemento soggettivo è costituito dal **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà di prestare assistenza a taluna delle persone che si sa essere partecipanti all'associazione o alla banda armata.



Il comma 4 contiene una causa di esclusione di punibilità a favore dei prossimi congiunti, la cui elencazione, secondo l'impostazione più risalente, è da ritenersi tassativa e, dunque, non suscettibile di estensione analogica. Di conseguenza, è controversa la riconducibilità del convivente more uxorio alla nozione di "prossimo congiunto".

- **308.** Cospirazione: casi di non punibilità. Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o la associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:
 - 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;
 - 2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o la associazione è stata costituita [56].

Leggi collegate

 Art. 1, comma terzo, lettera a), e sesto, 10, 12, L. 29 maggio 1982, n. 304. Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

La norma contempla tre diverse **cause di non punibilità** che si traducono in altrettante forme di **ravvedimento**, applicabili in relazione agli artt. 304, 305 e 307 c.p.

Si rileva, nondimeno, l'incompatibilità tra il recesso dall'associazione e l'art. 307, atteso che quest'ultimo presuppone che il soccorritore sia estraneo ad essa (BRICOLA).

Le condotte devono essere poste in essere "anteriormente all'arresto ovvero al procedimento", non essendo chiaro se l'inizio del procedimento debba farsi coincidere con l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.

- **309.** Banda armata: casi di non punibilità. Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
 - 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
- 2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata [56].

Leggi collegate

• Artt. 1, co. 3 lett. a) e co. 6, 10 e 12, L. 29 maggio 1982, n. 304. Misure per la difesa

COPYRIGHT NELDIRITTO EDITORE srl. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi



dell'ordinamento costituzionale

La norma prevede tre distinte **cause di non punibilità sopravvenute** applicabili nei casi di cui agli artt. 306 e 307 c.p.

Quanto ai **requisiti temporali**, si ritiene che l'inciso "prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo l'ingiunzione" debba oggi interpretarsi come "prima dell'invio dell'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p., o dell'emissione del provvedimento che dispone una misura cautelare personale a norma degli artt. 272 e ss. c.p.p., ovvero immediatamente dopo".

310. Tempo di guerra. — Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra [3 c.p.m.g.] è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita [87 Cost.].

Al fine di intensificare la tutela dell'attività politica e dell'organizzazione militare dello Stato, il legislatore ha equiparato al "tempo di guerra" il "periodo immediatamente precedente alla dichiarazione di guerra o allo scoppio delle ostilità, durante il quale il pericolo della guerra sia da considerare imminente".

Il tempo di guerra inizia con la deliberazione dello stato di guerra operata dalle Camere, ai sensi dell'art. 78 Cost., e termina con il decreto del Capo dello Stato, previa delibera delle Camere, che fa cessare l'applicazione della legge di guerra. L'armistizio, infatti, comporta la mera sospensione delle ostilità.

- **311.** Circostanza diminuente: lieve entità del fatto. Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite [65] quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità [133].
 - La lieve entità del fatto può essere desunta dagli indici descritti dalla norma, in parte corrispondenti a quelli indicati nell'art. 133 c.p.
 - Per costante giurisprudenza, si tratta di una circostanza avente **natura oggettiva**, con la conseguenza che la **valutazione discrezionale** del giudice deve essere riferita al **fatto nel suo complesso** e **non** limitarsi al **contributo** del **singolo concorrente** (*ex multis* Cass. pen., 2 luglio 2013, n. 28468).
- **312.** Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato. (1) Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. (2)



Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Evoluzione normativa

(1) Articolo così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 3, della I. 15 luglio 2009, n. 94.

Leggi collegate

 Art. 86 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Istituti processuali

Procedibilità: UFFICIO Competenza: TRIBUNALE monocratico

Arresto: OBBLIGATORIO Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITA Altre misure cautelari personali: CONSENTITE

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: NON CONSENTITE

Citazione: DIRETTA A GIUDIZIO

Prescrizione: 6 anni

La norma contempla, al primo comma, due diverse misure di sicurezza personale non detentive (espulsione del cittadino extracomunitario e allontanamento del cittadino di uno Stato membro UE) e, al secondo comma, il reato di trasgressione all'ordine di espulsione o allontanamento.

Quanto ai casi che consentono l'applicazione delle misure di sicurezza, la norma si pone in rapporto di specialità con la più generale fattispecie di cui all'art. 235 c.p.

La trasgressione è integrata sia dal ritorno abusivo (in qualunque tempo, trattandosi di misure di sicurezza non temporanee) sia dalla permanenza nel territorio dello Stato (MARINUCCI-DOLCINI-GATTA).

- **313.** Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento. (1) 1. Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, (2) 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia (3) [343, 344 c.p.p.].
- 2. Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano [343, 344 c.p.p.].
- 3. Per il delitto preveduto nell'articolo 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non

COPYRIGHT NELDIRITTO EDITORE srl. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi



si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia [343, 344 c.p.p.] (4).

4. I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 ⁽⁵⁾ in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del ministro per la giustizia [342 c.p.p.].

Evoluzione normativa

(1) Articolo dapprima modificato dall'art. 3³ d.lgs. 14 settembre 1944, n. 288, e successivamente così sostituito dall'art. 2 l. 11 novembre 1947, n. 1317.

(2) Per l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 273 e 274, v. le rispettive note.
(3) Il comma era stato modificato dall'art. 1, comma 5, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 decaduta in sede di conversione del D.L. ad opera della I. 15 dicembre 2001, n. 438.

(4) La Corte cost., con sentenza 17 febbraio 1969, n. 15, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa». V. precedentemente Corte cost. n. 91 del 1971, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità dello stesso art. 313 comma 3, relativamente all'ipotesi di concorso di più persone nel medesimo fatto-reato (a tale proposito, la motivazione ha precisato che l'autorizzazione è da ritenere stabilita con riguardo al fatto, così da risultare indivisibile).

(5) Gli artt. 297 e 298 sono stati abrogati dall'art. 18, comma 1, I. 25 giugno 1999, n. 205.

Leggi collegate

Art. 8 c.p.

Si tratta di una **condizione di procedibilità** che si sostanzia in un atto amministrativo interno, avente carattere discrezionale, con cui l'autorità competente consente la **proseguibilità dell'azione penale**.

In relazione all'autorizzazione del Ministro della giustizia si ritiene che, sotto il profilo contenustico, abbia natura di atto politico, libero nei fini e, pertanto, insindacabile da parte dell'autorità giudiziaria.

Cos'è una norma penale in bianco (cfr. principio di legalità/riserva di legge)? Qual è il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione? In che modo si specifica l'elemento oggettivo richiesto?